



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- **Maggior tempo per registrare le fatture dei soggetti trimestrali IVA**
- **Sui piatti pronti da asporto si applica l'iva al 10%**
- **Il regime IVA applicabile alle vendite online di beni in Paesi extra UE – prima parte**
- **Novità della Legge di Bilancio 2021**
- **La fiscalità delle opere d'arte**

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



20

Il Giudice ha sentenziato



23

In breve	25
Maggior tempo per registrare le fatture dei soggetti trimestrali IVA.....	25
Sui piatti pronti da asporto si applica l'Iva al 10%	27
L'Approfondimento – 1	29
Il regime IVA applicabile alle vendite online di beni in Paesi extra UE – prima parte	29
L'Approfondimento – 2	36
Novità dalla Legge di Bilancio 2021	36
L'Approfondimento – 3	69
La fiscalità delle opere d'arte	69
L'angolo Informatico	77
I nuovi XML	77

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>In arrivo 50 milioni di atti ai contribuenti</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 02.01.2021</p>	<p>La sospensione delle cartelle esattoriali non ha trovato spazio nel Decreto Milleproroghe e conseguentemente nel 2021 riprende l'invio di circa 50 milioni di atti emessi da Agenzia delle Entrate enti locali e Agenzia delle Entrate – Riscossione.</p>
<p>Ravvedimento omesso versamento acconto Iva</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 02.01.2021</p>	<p>I contribuenti che non hanno versato l'acconto Iva scaduto il 28.12.2020 possono avvalersi del ravvedimento "sprint" fino al 10.01.2021 con sanzione dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all'1,40% per 14 giorni. Dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno si applica la misura fissa dell'1,50%.</p>
<p>Aiuto cooperative, Legge di Bilancio 2021</p>	<p>ITALIA OGGI 02.01.2021</p>	<p>La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 prevede sia la riduzione dell'aliquota della imposta sostitutiva al 12,50% sia la facoltà di applicare immediatamente la ritenuta al momento della scelta di capitalizzare il ristorno, liberando così il socio da futuri adempimenti quando gli sarà restituito il capitale. La ritenuta agevolata del 12,50% esclusa per i soci con partecipazione qualificata deve essere versata entro il 16° giorno successivo al trimestre solare in cui è stata assunta la delibera dell'assemblea.</p>
<p>Terreni agricoli e la Legge di Bilancio 2021</p>	<p>ITALIA OGGI 02.01.2021</p>	<p>Per i terreni agricoli di valore minimo è prevista per il 2021 l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro nei casi trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro.</p>
<p>Spese pubblicità e la Legge di Bilancio 2021</p>	<p>ITALIA OGGI 02.01.2021</p>	<p>La legge di Bilancio 2021 proroga per il biennio 2021-2022 la disciplina del bonus pubblicità.</p>
<p>Fisco telematico e la</p>	<p>ITALIA OGGI</p>	<p>La legge di Bilancio 2021 apporta ulteriori modifiche alla disciplina della</p>

Legge di Bilancio 2021	02.01.2021	memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le novità riguardano la disciplina sanzionatoria modellata su quella delle violazioni in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali, oltre che sui profili sostanziali della mancata contabilizzazione degli incassi. Differita dal 1.1 al 1.7.2021 la possibilità di adempiere all'obbligo fiscale attraverso i sistemi evoluti di incasso che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Brexit e riflessi doganali	ITALIA OGGI 02.01.2021	Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea tutte le movimentazioni di beni in entrata e in uscita devono essere trattate come operazioni doganali. Il diritto europeo ha cessato automaticamente di essere applicato con una nuova regolamentazione degli scambi internazionali e delle operazioni doganali. Non sono più applicabili le norme nazionali proprie degli scambi intracomunitari per le quali la competenza all'accertamento è riservata all'Agenzia delle Entrate, ma siamo in presenza di importazioni ed esportazioni doganali con l'applicazione del codice doganale dell'Unione Europea con la competenza all'accertamento devoluta all'Agenzia delle Dogane.
Interessi legali allo 0,01% dal 1.1.2021	IL SOLE 24 ORE 02.01.2021	Interessi legali ai minimi termini per i contribuenti dal 1.1.2021: la misura dello 0,05% annuo applicabile fino al 31.12.2020 scende allo 0,01%. La nuova misura sarà applicabile anche nei casi in cui è il contribuente che dovrà ricevere pagamenti con gli interessi legali. Tale modifica è stata disposta dal D.M. Economia e Finanze 11.12.2020.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e Decreto Milleproroghe	IL SOLE 24 ORE 04.01.2021	<p>Si segnalano le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178), dal decreto legge che ha modificato alcune parti di quest'ultima e dal Decreto Milleproroghe.</p> <p>Immobili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonus casa: prorogati tutti i bonus ordinari per la casa (riqualificazione energetica, bonus facciate,

elettrodomestici) fino al 31.12.2021.

- Superbonus 110%: prorogato fino al 30.06.2022 per le case unifamiliari e al 31.12.2020 per condomini e IACP se almeno il 60% dei lavori è stato ultimato al 30.06.2020.
- Affitti brevi: la cedolare secca del 21% per gli affitti brevi è riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi è presunta la forma imprenditoriale (art. 2082 C.C.).
- Misure antincendio: rimandato il termine, a 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza, per adeguare i condomini di altezza tra i 12 e 24 metri alle nuove misure antincendio.
- Contributo ai locatori: per gli immobili nei Comuni ad alta tensione abitativa è riconosciuto per il 2021 un contributo ai locatori che riducono il canone.
- Pensionati esteri: dimezzata l'Imu e ridotta dei 2/3 la tassa rifiuti, a partire dal 2021, per i pensionati non residenti in Italia.
- Fondo mutui prima casa: prolungato lo stop ai mutui sulla prima casa al 31.12.2021.

Famiglie e consumatori

- Assegno unico per i figli: stanziati i fondi per ridisegnare le misure di sostegno per le famiglie in favore di un assegno unico e universale, modulato in base all'Isee, per ciascun figlio under 21 a partire da luglio 2021.
- Congedo di paternità: aumenta a 10 giorni per i figli nati o adottati nel 2021.
- Madri sole con figli disabili: è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
- Bonus bebè: rifinanziato (con 340

milioni di euro per il 2021 e 400 per il 2022) l'assegno di natalità, il sussidio mensile da 80 a 160 euro, calcolato in base all'Isee.

- Bonus nido: il bonus asilo nido viene rinnovato nel 2021 e rimodulato in base all'Isee.
- Premio alla nascita: l'incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme corrisposto dal settimo mese di gravidanza sarà garantito fino all'arrivo dell'assegno unico per i figli, annunciato a partire da luglio 2021.
- Bonus vacanze: rinnovato fino al 30.06.2021.
- TV: da settembre 2021 inizierà lo "switch off", cioè il passaggio dal vecchio digitale terrestre a quello di seconda generazione.
- Kit digitalizzazione: al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.
- Lotteria degli scontrini: dal 1.03.2021 i consumatori che effettuano acquisti di beni e di servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno partecipare alla cosiddetta Lotteria degli scontrini.
- Studenti fuori sede: istituito un contributo per le spese di locazione degli universitari fuori sede, con Isee fino a 20.000 euro, che non fruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio e che sono residenti in un comune diverso.

Fisco e imprese

- Esenzione Cosap e Tosap: esonerati dal pagamento, per il periodo dal 1.01.2021 al 31.03.2021, i ristoratori e gli ambulanti. Slitta al 31.03.2021 il

termine per la presentazione delle domande di nuove concessioni o di ampliamento per l'occupazione di suolo pubblico.

- Contributi Covid: detassati, ai fini dell'imposizione diretta e dell'Irap, gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, a prescindere dal soggetto che li ha erogati e indipendentemente dalla modalità di fruizione e contabilizzazione.
- Versamenti per soggetti in crisi: versamenti di dicembre sospesi (per contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva), da effettuare entro il 16.03.2021 o a rate a partire dalla medesima data per i soggetti con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e con un calo di almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
- Sospensione versamenti: versamenti di dicembre sospesi (per contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva), da effettuare entro il 16.03.2021 o a rate a partire dalla medesima data, per: le attività sospese a seguito del Dpcm 3.11.2020; oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse; di ristorazione in zone arancioni o rosse; di tour operator, agenzie di viaggio e alberghi in zone rosse.
- Definizioni agevolate: prorogato al 1.03.2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.
- Ristorni delle cooperative: è

modificato il regime fiscale dei ristorni ai soci di società cooperative, con riduzione dal 26 al 12,5% della ritenuta, sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando la tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale.

- Falsi esportatori abituali: introdotto un meccanismo automatico di blocco da parte dello SdI delle fatture elettroniche con il titolo di non imponibilità.
- Versamenti trimestrali: i contribuenti "minori" che esercitano l'opzione per il versamento trimestrale possono annotare le fatture nel registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
- Bollo e-fatture: per il pagamento dell'imposta di bollo è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione o la prestazione, anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un terzo per suo conto.
- Operazioni straordinarie: imposte anticipate su perdite fiscali e eccedenze di Ace si trasformano in crediti di imposta con il pagamento di una commissione del 25%. Per incentivare fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, è possibile per il soggetto risultante dall'operazione trasformare in credito d'imposta una quota di deferred tax asset - Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace previo pagamento di una commissione.
- Invio telematico dei corrispettivi: è previsto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni.
- Credito d'imposta per cuochi: in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la

partecipazione a corsi di aggiornamento professionale è previsto un credito d'imposta per le spese sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

- Nuove iniziative nelle Zes: per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa nelle Zone economiche speciali (Zes) è prevista la riduzione dell'imposta sul reddito del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei successivi.
- Compensazione di crediti e debiti: viene costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.
- Meccanismi transfrontalieri: al via dal 2021 le prime comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica, in attuazione della direttiva Ue 2018/822 (Dac6).
- Nuovi codici per la fattura elettronica: aggiornate le specifiche tecniche utilizzabili per le fatture elettroniche: modifica del tracciato XML, nuovi codici natura e tipo documento. Il campo "Natura Operazione" si arricchisce di dettagli per consentire all'Agenzia delle entrate di predisporre una bozza di dichiarazione Iva precompilata.
- Cartelle esattoriali: niente ulteriore proroga per la sospensione delle cartelle.

Partite Iva e professioni

- Cig per gli autonomi (Iscro): per il 2021-2023 è istituito in via sperimentale un ammortizzatore ad hoc (Iscro) per gli iscritti alla gestione separata Inps con redditi entro 8.145 euro, con partita Iva da almeno 4 anni.

- Esonero contributi: esonero parziale dai contributi previdenziali 2021 per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse privatizzate con redditi fino a 50mila euro nel 2019 che hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 33% tra il 2020 e il 2019. Necessario il decreto attuativo.
- Rinvio contributi novembre 2020: nuovo termine versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati con unità produttive od operative nelle zone rosse e commercianti compresi nell'allegato 2 al D.L. 149/2020. Pagamento in unica soluzione o in 4 rate.
- Rinvio Iva e trattenute: soggetti che esercitano attività economiche sospese in qualsiasi area del territorio nazionale; ristoratori in zone arancioni e rosse; commercianti (allegato 2 al DL 149/2020), gestori di alberghi, agenzie di viaggi in zone rosse riprendono a versare l'Iva e le ritenute alla fonte (comprese addizionali regionali e comunali) sospese a novembre, versando in unica soluzione o 4 rate.
- Acconto Irpef e Irap: ripresa pagamento della seconda rata dell'acconto Irpef e Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 sospeso a novembre per i titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli Isa operanti in zona rossa, nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge Ristori-bis e per i ristoranti in zona arancione.

Finanza e risparmio

- Fondi esteri: niente più ritenuta del 27% per i fondi europei, di investimento collettivo o alternativi, su dividendi o plusvalenze/minusvalenze ottenute

a decorrere dal 1.01.2021 da società italiane.

- Credito di imposta per perdite Pir: è introdotto un credito di imposta fino al 20% delle somme investite nei Piani individuali di risparmio (Pir) a copertura delle eventuali perdite maturate nell'arco di almeno cinque anni.
- Cashback: chiusa la finestra di Natale, partirà il "cashback standard".

Ambiente ed energia

- Bonus sociale: dal 1.01.2021 lo sconto in bolletta (gas, luce, acqua) sarà riconosciuto in automatico alle famiglie in situazioni di disagio economico.
- Rifiuti speciali: rientrano nei rifiuti urbani anche quelli prodotti da fonti diverse dalla domestica, ma simili per natura e composizioni ai domestici.
- Tassa sulla plastica: l'entrata in vigore viene prorogata al 1.07.2021.
- Fondo contatori idrici: istituito il fondo per promozione consapevole dell'uso della risorsa idrica.
- Bonus rubinetti: è previsto un "bonus idrico" di 1.000 euro da usare entro il 31.12.2021 per sostituzione di sanitari e rubinetteria con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
- Filtri per acqua potabile: credito d'imposta per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile per ridurre consumo dei contenitori di plastica.
- Mercato tutelato: stop al mercato tutelato dal 1.01.2021 per servizi di fornitura di energia elettrica e gas per le Pmi.

Appalti e P.A

- Spid e Cie: tutte le P.A. dovranno consentire l'accesso ai propri servizi con Spid e Cie entro il 28.02.2021.

- Subappalti: scadono le deroghe, previste dal D.L. “Sblocca cantieri” che ha innalzato dal 30 al 40% il tetto per i subappalti.
- Tassa sulle gare: scade la sospensione del contributo che stazioni appaltanti e imprese devono versare all’Anac per partecipare alle gare d’appalto.
- Canone unico: abolite le tasse e i canoni per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e l’imposta di pubblicità, sostituite da un canone unico.

Giustizia e crisi d’impresa

- Rimborso spese legali: sarà riconosciuto il rimborso delle spese legali (fino a 10.500 euro) agli imputati nei processi penali assolti con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non hanno commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
- Class action: le nuove regole permetteranno a chiunque (non più solo ai consumatori) di promuovere cause collettive contro imprese e P.A.
- La riforma della crisi d’impresa: il nuovo Codice riscrive la disciplina del fallimento puntando ad anticipare l’emersione delle crisi per aumentare le chance di risanamento o di soddisfazione dei creditori.

Trasporti e codice della strada

- Incentivi auto e furgoni: previsto un aumento di 2.000 euro del bonus auto elettriche o ibride. Fino al 30.06.2021 incentivi previsti anche per la fascia 61-135 g/km di CO2. Previsto anche un bonus da 800 a 8.000 euro per autocarri e autoveicoli speciali M1.
- Auto aziendali: aumenta del 10% la quota conteggiata come fringe benefit nello stipendio di chi ha in uso una nuova auto aziendale che

emette più di 160 g/km di CO2.

Turismo e cultura

- Sconto Imu: prevista l'esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili in cui si svolgono attività connesse a turismo, ricettività alberghiera e spettacoli, purché i proprietari siano anche gestori dell'attività.
- Tax credit affitti: estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi, previsto dal Decreto Rilancio, ad agenzie di viaggio e tour operator. Per questi ultimi e per le imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetta fino al 30.04.2021.

Fatture elettroniche
dal mese di gennaio

IL SOLE 24 ORE
04.01.2021

Dal 1.1.2021 sono diventate obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite SdI. Per le operazioni effettuate fino al 31.12 ma che saranno trasmesse nel mese di gennaio è possibile ancora usare le vecchie specifiche tecniche.

Terzo settore,
novità della Legge di
Bilancio 2021

IL SOLE 24 ORE
04.01.2021

Si segnalano le principali novità per il Terzo settore introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178).

- Esonero contributivo per lo sport. Istituito un fondo da 50 milioni di euro per il 2021 e il 2022 per finanziare l'esonero, anche parziale, per i rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
- Utili degli enti non commerciali. Tassazione ridotta al 50% sugli utili sempre che gli enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Agricoltura, novità
della Legge di
Bilancio 2021

IL SOLE 24 ORE
04.01.2021

Si segnalano le principali novità in tema di agricoltura introdotte dalla legge di Bilancio 2021

(L. 30.12.2020, n. 178).

- Cessione di bovini e suini. Prorogata anche per il 2021 la misura dell'incremento delle percentuali di compensazione Iva sulle cessioni di bovini e suini, fino, rispettivamente, al 7,7% e all'8%.
- L'Irpef dei redditi agrari. Disposta anche per il 2021 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
- Trasferimenti di terreni agricoli. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021 agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, posti in essere a favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti non si applica l'imposta di registro fissa.
- Credito d'imposta su vendite online. È riconosciuto per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti d'impresa agricole e agroalimentari il credito d'imposta per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al commercio elettronico, in particolare alla vendita a distanza verso residenti fuori del territorio nazionale. Il credito d'imposta è pari al 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti e comunque non superiore a 50.000 euro.
- Le Strade del vino. Esteso il credito d'imposta del 40% a sostegno del made in Italy nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari aderenti alle "strade del vino" per il potenziamento del commercio elettronico.

Superbonus 110%
per i tetti con
isolamento anche su

IL SOLE 24 ORE
05.01.2021

La legge di bilancio introduce delle novità in materia, in particolare il Superbonus è applicabile anche ai tetti che delimitano

vani non riscaldati		sottotetti non riscaldati, ma che non siano definibili “un’intercapedine”. L’art. 1 c. 66 integra quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio disponendo che gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura siano sempre agevolati indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato.
Vendite all’estero e soglie di protezione	IL SOLE 24 ORE 05.01.2021	Dal 1.7.2021 dovrebbe decadere la soglia di protezione (pari a 35.000 euro) per il commercio estero che consente di evitare di identificarsi nel Paese estero e utilizzare l’aliquota Iva di tale Stato. I venditori potranno beneficiare solamente di una soglia pari a 10.000 euro per l’insieme delle operazioni territorialmente rilevanti in tutti gli altri Stati esteri.
Prolungamento finanziamenti alle Pmi	ITALIA OGGI 05.01.2021	La Legge di Bilancio 2021 prevede che i finanziamenti fino a 30.000 euro concessi alle Pmi che ne avevano le caratteristiche come risultante da autodichiarazione, possono avere durata fino a 15 anni. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento delle rate fino alla durata massima di 15 anni con il solo adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	ITALIA OGGI 06.01.2021	Il pagamento dell’imposta di bollo con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro la fine del 2° mese successivo al trimestre eccetto che per il periodo aprile-giugno. Questo è quanto previsto dal D.M. 4.12.2020 che modifica le regole per il pagamento dell’imposta e per il recupero di quella non pagata. Tali disposizioni si applicano alla fatture emesse dal 1.1.2021.
Versamenti premi Inail	IL SOLE 24 ORE 06.01.2021	Scade il 16.2.2021 il termine entro cui pagare il totale dei premi Inail (saldo 2020 e acconto 2021) ovvero sia la prima di 4 rate con cui è possibile dilazionare il dovuto. In tal caso le rate successive alla prima sono maggiorate dello 0,59% a titolo d’interessi (l’anno scorso 0,93%). Entro il

		16.2.2021 può essere presentata la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte dell'anno 2021 al fine di versare l'acconto in misura inferiore. (nota Inail n. 15530/2020).
Albo curatori	ITALIA OGGI 06.01.2021	È preclusa la possibilità di essere iscritti nell'albo dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori per i professionisti che avessero maturato i requisiti necessari dopo il 16.3.2019. È infatti fermo a tale data l'elenco istituito dalla riforma della crisi di impresa; nell'attuale impianto normativo sarà questa la data che permetterà ai dottori e ai ragionieri commercialisti e avvocati di ottenere l'iscrizione al fine del primo popolamento dell'albo.
Riallineamento per avviamento e attività immateriali al 3%	IL SOLE 24 ORE 07.01.2021	La Legge di Bilancio 2021 concede alle imprese una estensione delle fattispecie oggetto di riallineamento fiscale nel prossimo bilancio. Il c. 83 della L. 178/2020 aggiunge un nuovo c. 8-bis all'art. 110 del D.L. 104/2020 prevedendo che la facoltà di riallineare nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020 il minor valore fiscale a quello contabile di cui all'art. 14 della L. 342/2000 si estende anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. Si versa un'imposta sostitutiva del 3% del differenziale civilistico/fiscale risultante dal bilancio 2020 a condizione che il disallineamento esistesse già nel bilancio precedente.
Aiuti al settore editoriale	IL SOLE 24 ORE 07.01.2021	La legge di Bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 e 2022 una serie di misure di sostegno per il settore editoriale quali: il credito d'imposta per investimenti pubblicitari, limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa, il credito d'imposta per le edicole e il credito d'imposta per servizi digitali. È previsto un contributo dell'importo massimo di 100 euro per le famiglie a basso reddito sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani riviste o periodici anche in formato digitale.

Modello 730 e superbonus 110%	ITALIA OGGI 08.01.2021	Nel nuovo modello 730/2021 è presente una sezione dedicata al superbonus all'interno del Quadro E – Oneri e spese. Nello specifico il superbonus dovrà essere indicato nella sezione IIIA dedicata alle imprese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisismiche e nella sezione IIIC dedicata alle altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110% e nella sezione IV dedicata alle spese per interventi di risparmio energetico.
Attività difensiva del Ctu	IL SOLE 24 ORE 08.01.2021	Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria organo di autogoverno dei giudici tributari è in procinto di emanare nuovi modelli di iscrizione del Ctu che eliminerebbe l'attuale clausola di divieto di esercizio dell'attività difensiva per il consulente tecnico del giudice. La scelta degli ausiliari sarà esercitata caso per caso dai presidenti delle Commissioni tributarie con lo scopo di evitare conflitti di interessi.
Fondo rilancio startup	ITALIA OGGI 08.01.2021	È entrato in funzionamento il Fondo Rilancio Start-up uno strumento di venture capital gestito da Cassa depositi e prestiti messo in capo dal Governo per rafforzare con iniezioni di capitale le imprese innovative.
Legge di Bilancio 2021 e utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro	IL SOLE 24 ORE 09.01.2021	La Legge di Bilancio 2021 riduce i termini di utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro stabilendo che il tax credit, regolato dall'art. 120 del Decreto Rilancio, è utilizzabile dal 1.1 al 30.6.2021 e non per tutto l'anno 2021. L'Agenzia delle Entrate recepisce tali variazioni modificando le istruzioni impartite con il provvedimento del 10.7.2020 n. 259854. I contribuenti dovranno prestare attenzione al fattore che hanno sostanzialmente un semestre in meno per l'utilizzo del credito e per le relative comunicazioni.
Cessione credito d'imposta su immobili	ITALIA OGGI 09.01.2021	Scade il 16.3.2021 il termine per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione ai fini dell'opzione la cessione della quota

di credito d'imposta maturato nel 2020 o per lo sconto fattura relativo alle spese sostenute che danno accesso ai bonus fiscali sugli immobili. Dopo tale data i beneficiari non avranno altra via che l'utilizzo diretto della detrazione spettante non potendo più cedere la quota di credito riferita all'annualità 2020.

L'Agenzia interpreta



Rivalutazione gratuita beni d'impresa	INTERPELLO N. 637/2020 DEL 31.12.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rivalutazione gratuita dei beni d'impresa è consentita anche a una società del gruppo che abbia affittato l'azienda alberghiera alla controllante, locando alla medesima l'immobile a uso albergo.
Conferimento d'azienda	INTERPELLO N. 633/2020 DEL 31.12.2020	L'Agenzia delle Entrate ha confermato che a un conferimento di azienda fra le due stabili organizzazioni in Italia di due società madri residenti Ue si applica la neutralità fiscale ai sensi dell'art. 178, c. 1, lett. d), di cui alla lett. c) e dell'art. 179, c. 2 Tuir, che richiama a sua volta l'art. 176 per i conferimenti aziendali domestici.
Presentazione dichiarazione integrativa con maggiori costi	RISOLUZIONE N. 82/E DEL 24.12.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione di una dichiarazione integrativa che evidenzia un reddito e un maggior costo non esposto nella dichiarazione originaria è sempre sanzionato. Il credito esposto nella dichiarazione omessa non può essere compensato.
Proroga al 1.4.2021 del nuovo tracciato telematico corrispettivi	PROVVEDIMENTO N. 389405 DEL 23.12.2020	Differito al 1.4.2021 il termine di adeguamento al nuovo tracciato telematico dei corrispettivi.
Codici tributo per cessione crediti d'imposta	RISOLUZIONE N. 83/E DEL 28.12.2020	Istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti d'imposta ceduti ai sensi del D.L. n. 34/2020.
Transazione fiscale	CIRCOLARE N. 34/E DEL 29.12.2020	L'Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici periferici a concludere accordi concretamente gestibili per il debitore.
Tassabile il rimborso dei contributi volontari	INTERPELLO N. 3/2021 DEL 5.1.2021	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso da parte del datore di lavoro al dipendente dei versamenti volontari pagati all'Inps concorre alla formazione

del reddito imponibile

Donazione o successione quota società semplice	INTERPELLO N. 5/2021 DEL 5.1.2021	L’Agenzia delle Entrate dispone che se una quota di società semplice è soggetta di successione ereditaria o di donazione, la quale sia proprietaria di beni immobili, il loro valore può essere dichiarato mediante la moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento, qualora la quota della società semplice non possa essere valutata in base al suo ultimo inventario.
Esenzione da adempimenti contabili per operazioni esenti	INTERPELLO N. 612/2020 DEL 21.12.2020	L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione per la dispensa degli adempimenti contabili di fatturazione e di registrazione ex art. 36-bis DPR 633/1972 può essere esercitata da coloro che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente esenti da Iva.
Impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni	INTERPELLO N. 619/2020 DEL 18.12.2020	L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate con i dati contenuti nella dichiarazione è rilasciato al contribuente o al sostituto d’imposta contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico professionale sottoscritto dal cliente per la sua predisposizione.
Rivalutazione dei beni	INTERPELLO N. 640/2020 DEL 31.12.2020	L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio dell’anticipazione della rivalutazione dei beni d’impresa spetta a tutti i soggetti che hanno avuto l’esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla durata di quest’ultimo e anche nel caso in cui dopo la chiusura dell’esercizio, si sia scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno a partire dall’esercizio in corso che è stato chiuso il 31.12.2020.
Accesso al superbonus vietato per immobili “ambigui”	INTERPELLO N. 15/2021 DEL 7.1.2021	L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che non è sufficiente che al termine dei lavori sia possibile individuare 2 unità indipendenti e con accessi separati con cortili di proprietà per poter beneficiare

del superbonus se prima gli immobili non sono riconducibili né al concetto di condominio né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.

**Unità collabenti
serve l'iscrizione al
catasto**

INTERPELLO
N. 17/2021
DEL 7.1.2021

L'Agenzia delle Entrate afferma che sono quattro i requisiti per ottenere il superbonus in un'operazione di demolizione e ricostruzione con messa in sicurezza antisismica di un edificio collabente (con pertinenza) trasformato in unità residenziale.

Superbonus 110%

INTERPELLO
N. 21/2021
DEL 8.1.2021

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che possiede in un suo edificio 3 unità immobiliari funzionalmente autonome: una a uso abitativo, un'altra a suo ufficio e una terza adibita a cabina elettrica. La richiesta è che tutte queste unità possano accedere al superbonus. Per l'AdE il superbonus spetta solo all'unità immobiliare residenziale.

Bonus facciate

INTERPELLO
N. 23/2021
DEL 8.1.2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le zone devono essere riconducibili ad A e B, indipendentemente dalla denominazione attuale tramite una certificazione comunale. Questo è il solo modo per uscire dall'incertezza delle zone A o B del proprio Comune.

Il Giudice ha sentenziato



Decadenza pretesa tributaria	C.T.P. DI NOVARA SENTENZA N. 156/02/2020	La Commissione tributaria provinciale di Novara ha rilevato la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta la pretesa in essa contenuta non può comunque anche se fosse stata regolare la notifica essere intimata al contribuente se derivata da un'iscrizione a ruolo effettuata a più di 10 anni dalla maturazione del tributo e quindi a decadenza già intervenuta.
Accertamento induttivo extracontabile	C.T.P. DI MILANO SENTENZA N. 1492/17/2020	La Commissione tributaria provinciale di Milano ha chiarito che il metodo di accertamento induttivo extracontabile è legittimo solo se le tipologie di presunzioni poste alla base di esso contemplino elementi chiari e specifici e non siano rimesse ad argomentazioni generiche.
Detrazione Iva e aliquote errate	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 24289/2020	La Corte di Cassazione ha affermato che il cessionario/committente non può portare in detrazione l'Iva erroneamente applicata e assolta dal cedente/prestatore nei casi diversi da quelli in cui per un'operazione imponibile sia stata applicata un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
Sequestro di quote sociali	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 37203/2020	La Corte di Cassazione stabilisce la legittimità del sequestro per confisca delle quote sociali utilizzate come strumento per commettere i reati di inquinamento ambientale contestati agli amministratori: il loro possesso consente di aggravare o reiterare le condotte, malgrado l'azienda sia già sotto sequestro e in amministrazione giudiziaria.
Fiscalità del Tfm	C.T.R. DELLA LOMBARDIA SENTENZA N. 3232/2020	La Commissione tributaria regionale delle Lombardia ha stabilito che la determinazione delle quote di accantonamento del trattamento di fine

mandato degli amministratori segue le disposizioni che regolano il rapporto tra amministratori e società e non quelle relative ai lavoratori dipendenti. La disciplina fiscale per la società erogante dispone che le quote accantonate al fondo per l'indennità di fine rapporto siano deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata, in pratica il legislatore ha sancito che si debba seguire per la deducibilità il principio di competenza.

**Reato di indebita
compensazione**

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 389
DEL 8.1.2021

Il reato di indebita compensazione non interessa solo il pagamento di imposte dirette e Iva bensì anche di altri tributi e contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali.

In breve

Maggior tempo per registrare le fatture dei soggetti trimestrali IVA

di Francesco Costa

La Legge di Bilancio 2021 all'art. 1 comma 1102 modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA, che su opzione ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99 effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Viene concessa l'annotazione delle fatture emesse, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento alla stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Per fare un esempio pratico, la fattura emessa in data 30 marzo 2021 in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo è pagato il giorno stesso, potrà essere registrata entro il più ampio termine del 31 aprile 2021, concorrendo così alla liquidazione IVA del primo trimestre 2021 il cui termine per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale è il 17 maggio 2021 ai sensi dell'indicato art. 7 del DPR 542/99.

Lo scopo del legislatore, come si può leggere dalla Relazione Illustrativa al Ddl di Bilancio 2021, è dunque quello di allineare i termini di registrazione delle fatture attive di cui all'art. 23 del DPR 633/72 ai termini di liquidazione anche per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.

È giusto tenere presente, che la facoltà di effettuare le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale di cui all'art. 7 del DPR 542/99, è consentita ai soli soggetti passivi che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; 700.000 per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale novità normativa prevista dalla legge di bilancio 2021 fa seguito alle modifiche introdotte, per le generalità dei soggetti passivi IVA dell'art. 12 del DL 119/2018 in merito ai termini di annotazione delle fatture emesse ex art. 23 del DPR 633/72.

In merito alla modifica descritta si era espressa l'Agenzia delle Entrate (con la circolare n. 14/2019) affermando, che la novità è da leggersi "alla luce dei principi generali dell'ordinamento tra cui quello di tenuta di un'ordinata contabilità così che la numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il

mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta".

Sui piatti pronti da asporto si applica l'Iva al 10%

di Alberto De Stefani

Un emendamento al Ddl. di bilancio 2021 approvato in Commissione Bilancio alla Camera è approdato nei giorni scorsi all'esame dell'aula e prevede che le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto vengano considerati come preparazioni alimentari e soggette quindi all'aliquota Iva del 10%, anche se tale servizio viene reso al di fuori della somministrazione.

Se venisse confermata, tale previsione andrebbe a modificare l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate oltre che della giurisprudenza comunitaria, per le quali la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione degli stessi beni per l'asporto o la consegna a domicilio non sono la stessa cosa. Nella somministrazione prevale una prestazione di fare e viene quindi assimilata ad una prestazione di servizi, mentre nel secondo caso la fornitura di alimenti e bevande resa senza un servizio di supporto viene inquadrata più come una cessione di beni.

Il legislatore ha stabilito che le somministrazioni di alimenti e bevande sono assoggettate ad aliquota Iva del 10% mentre per le cessioni da asporto o a domicilio si applica l'aliquota ridotta o ordinaria di ogni singolo bene. Per questo motivo, considerare una somministrazione come cessione da asporto può determinare l'applicazione di un'aliquota Iva maggiore.

Considerando che a seguito delle restrizioni imposte a bar, ristoranti e pub per contenere la diffusione del Covid-19, l'emendamento è quanto mai importante in quanto molti esercenti si sono attivati per garantire la consegna a domicilio o il semplice servizio di asporto, in luogo dell'ordinaria attività di somministrazione.

Lo stesso MEF, rispondendo ad una interrogazione parlamentare n. 5-05007 dello scorso 18.11.20, consentiva che la somministrazione venisse considerata cessione per asporto o domicilio, solamente se l'asporto integrava la quotidiana somministrazione. Non molto tempo dopo, anche l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su questo tema ribadendo, con la risposta a interpello n. 581/2020, la sostanziale distinzione tra l'attività di somministrazione e quella di cessione per l'asporto, creando solamente confusione per tutti gli esercenti coinvolti.

Il problema di fondo è sostanzialmente quello di distinguere tra somministrazione e asporto ai fini Iva, ovvero tra prestazione di servizi e cessione di beni, andando a imputare correttamente l'aliquota sui piatti pronti, intesi come piatti precotti o dove non è richiesto un intervento umano significativo per servirlo al cliente e sui pasti preparati per poter essere consumati all'istante al di fuori delle somministrazioni.

Su queste operazioni, la maggior parte degli esercenti applicherà l'aliquota Iva ordinaria anche se con l'emendamento qui analizzato, permette di considerare i piatti pronti e i pasti preparati ricompresi al n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR. 633/72 e soggetti quindi ad aliquota 10%. Secondo il legislatore, con il termine "preparazioni alimentari", devono essere considerate anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

In questo modo, nonostante l'asporto o la consegna o domicilio restano inquadrati come cessione di beni, si applicherà l'aliquota Iva ridotta.

La norma, oltre a consentire l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta anche retroattivamente in quanto trattasi di interpretazione autentica, non sembra nemmeno andare in contrasto con la disciplina comunitaria.

Infine, è bene precisare che questo emendamento nulla dice in merito alle altre cessioni di beni come l'acqua o la birra, nel senso che se queste vengono fornite al di fuori della pura somministrazione, continuerà ad applicarsi l'aliquota Iva al 22%.

L'Approfondimento – 1

Il regime IVA applicabile alle vendite online di beni in Paesi extra UE – prima parte

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

Con la recente risposta a interpello n. 238/2020 l'Ufficio ha esteso il regime di non imponibilità, ex art. 8, comma 1 del DPR n. 633/1972¹, al caso in cui l'acquirente non risulta ancora individuato al momento dell'invio dei beni al di fuori della UE.

Seppur favorevole per gli operatori nazionali, l'estensione della non imponibilità al caso in questione risulta quantomeno discutibile.

Come avremo modo di vedere nel proseguo, infatti, la conclusione a cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate si scontra con il prevalente orientamento giurisprudenziale e con la consolidata prassi amministrativa in materia di non imponibilità.

¹ L'art. 8, comma 1 del DPR n. 633/1872 afferma che: "Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del DPR n. 627/1978, o se questa non è prescritta, sul documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;

b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".

L'ISTANZA DI INTERPELLO N. 238/2020

Il caso esaminato dall'Ufficio riguardava la commercializzazione, in un Paese extra UE, di beni prodotti da una società italiana mediante l'utilizzo di una piattaforma digitale.

Nello specifico l'istante precisava che la merce sarebbe partita dall'Italia per essere trasferita in un magazzino di proprietà, ubicato in una "**zona franca**" dello Stato extra UE di destinazione, per essere successivamente venduta a consumatori privati di detto Stato estero.

Analizzando l'operazione sotto un profilo amministrativo risulta, quindi, che:

- i beni rimangono nella proprietà del contribuente italiano fino al momento della vendita ai consumatori privati esteri;
- la merce che esce dal magazzino è accompagnata da una fattura proforma, necessaria per configurare un'esportazione definitiva ai fini doganali;
- i beni indicati nella fattura proforma sono valorizzati al presumibile valore di vendita, ovvero al prezzo praticato per la cessione;
- quando perviene l'ordine di acquisto sul portale online:
 - ✓ la merce viene ceduta al cliente privato estero;
 - ✓ l'incasso della società italiana viene ridotto dei dazi e delle altre misure applicate dalla Autorità fiscali al momento dello sdoganamento e delle altre commissioni pattuite contrattualmente;
- il portale non emette nessuna fattura al privato, salvo espressa richiesta da parte di quest'ultimo, ma solo uno scontrino che viene prodotto automaticamente alla conferma dell'ordine.

NON IMPONIBILITÀ E TERRITORIALITÀ DELL'OPERAZIONE

Il corretto trattamento IVA da riservare all'operazione in questione richiede alcune necessarie precisazioni circa il rapporto tra la non imponibilità, ex art. 8, comma 1 del DPR n. 633/1972 e la territorialità delle cessioni di beni, di cui all'art. 7-bis, comma 1² dello stesso decreto IVA.

A ben vedere, infatti, il trasferimento della proprietà del bene non avviene nel territorio dello Stato, ma nel Paese extra UE di destinazione, dato che i beni sono venduti successivamente alla spedizione nel Paese estero.

² L'art. 7-bis, comma 1 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: "Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto".

Per questi motivi, le cessioni non soddisfano sicuramente il presupposto territoriale stabilito dall'art. 7-bis, comma 1 del DPR n. 633/1972, che richiede l'esistenza fisica dei beni in Italia al momento della cessione. Dello stesso tenore è anche l'art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE³ che ai fini della non imponibilità prevede l'obbligo per la merce di trovarsi nel territorio dello Stato al momento iniziale della spedizione/trasporto.

Mancando, quindi, il requisito della territorialità dovrebbe escludersi per logica la possibilità di considerare "**non imponibile**" l'operazione in questione. Posizione talaltro confermata in più di un'occasione dalla prassi amministrativa. Si pensi in tal senso ai chiarimenti resi dall'Ufficio con la circolare n. 31/E/2011, § 5 in merito ai corretti criteri territoriali applicabili alle prestazioni di servizi dopo la riforma operata dal Dlgs n. 18/2010, in recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Particolari ipotesi di estensione della non imponibilità alle operazioni extra UE

In via del tutto eccezionale giurisprudenza e prassi amministrativa hanno esteso il regime di non imponibilità, ex art. 8, comma 1, lett. a) del DPR ad alcuni specifici casi di cessione extra UE di beni, con passaggio di proprietà successivo al trasferimento/spedizione nel territorio estero.

In particolare, si tratta:

- della cessione di beni nell'ambito dell'accordo di "**consignment stock**";
- della cessione dei beni in regime "**franco valuta**" nell'ipotesi in cui detti beni vengono trasportati/spediti nello Stato estero per essere successivamente ceduti al cliente non residente in forza di un impegno vincolante assunto "**ab origine**" dalle parti contrattuali.

L'accordo di "consignment stock" in ambito extra UE

Il "**consignment stock**" è uno schema contrattuale utilizzabile anche nelle operazioni intraprese con soggetti extra UE.

Nel "**consignment stock**" tra Italia e un Paese extra UE, con contribuente italiano che opera in qualità di fornitore, occorre stabilire anzitutto se la cessione possa integrare o meno un'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR n.

³ L'art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che: "Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in forza dell'articolo 201, nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d'importazione dei beni".

633/1972⁴. Se la cessione risulta non imponibile, perché qualificata come esportazione, viene a costituirsi, infatti, il plafond con cui l'operatore nazionale può acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Osserviamo, inoltre, che con la Risoluzione n. 58/E/2005 l'Ufficio ha ulteriormente precisato che le conclusioni rese con la Circolare n. 235/E/1996 devono ritenersi applicabili anche quando i beni sono inviati/trasferiti in un deposito, ubicato nello Stato extra UE, di proprietà:

- dell'acquirente estero;
- di un soggetto terzo extra UE, a cui l'acquirente estero ha accesso esclusivo.

Premesso ciò, analizziamo nel dettaglio l'accordo di "**consignment stock**".

Al momento dello sdoganamento della merce e una volta esperite tutte le formalità doganali ci si trova in presenza di una cessione a titolo oneroso.

Cessione che di fatto si realizza in forza del contratto di "**consignment stock**", ovvero tramite una procedura che si perfeziona solo quando la merce viene prelevata dal deposito.

In pratica dopo aver effettuato il prelievo dal deposito:

- il contratto di compravendita s'intende eseguito;
- i presupposti per inquadrare l'operazione non imponibile a norma dell'art. 8, comma 1 del DPR n. 633/1972 si ritengono soddisfatti;
- il plafond si considera costituito nella misura in cui i beni prelevati dall'acquirente sono stati debitamente fatturati dal fornitore italiano.

⁴ L'art. 8, comma 2 del DPR n. 633/1973 afferma che: "Le cessioni e le prestazioni di cui alla lett. c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lett. a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lett. b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti".

Diversamente, come precisato dalla citata Risoluzione n. 58/E/2005 le considerazioni formulate non si ritengono valide in assenza di un accordo di “**consignment stock**”.

Per queste ragioni, l’invio da parte del fornitore italiano di beni presso un proprio deposito situato in un Paese extra UE al fine di una successiva cessione non può beneficiare del regime della non imponibilità. A parere dell’Ufficio, infatti:

- al momento dell’esportazione non si realizza nessuna cessione a titolo oneroso;
- la successiva rivendita nel Paese estero non può essere considerata “**non imponibile**” per mancanza del presupposto territoriale.

Nelle seguenti tabelle riportiamo:

- le fasi in cui si articola l’operazione di “**consignment stock**”;
- gli adempimenti che devono essere effettuati dal fornitore italiano.

L’accordo di “consignment stock”	
Il cliente estero esegue un ordine di acquisto al fornitore che ha già spedito e stoccato i beni nello Stato extra UE presso un deposito:	
<ul style="list-style-type: none"> • del soggetto acquirente; • di un soggetto terzo, in cui l’acquirente ha accesso esclusivo. 	
L’esportazione delle merci spedite si perfeziona al momento dell’emissione della bolletta doganale che deve essere accompagnata da una fattura pro forma.	
Al momento del prelievo, l’acquirente attesta tramite un apposto documento le merci ritirate dal deposito ai fini della definizione finanziaria dell’operazione	
Sulla base dei beni prelevati il fornitore emette una fattura contenente le indicazioni relative:	
<ul style="list-style-type: none"> • all’ordine; • alla bolletta doganale; • alla fattura pro forma; • al documento rilasciato dall’acquirente al momento del prelievo, 	

Gli adempimenti del fornitore italiano	
I beni vengono inviati nello Stato extra UE	Il fornitore italiano provvede ad emettere bolletta doganale di esportazione, accompagnata da una fattura pro forma.
I beni vengono prelevati dal deposito	Al momento del prelievo, il fornitore italiano emette una fattura di vendita, che deve riportare l’annotazione relativa alla “ non imponibilità ”. Sul punto si fa presente che l’annotazione deve riportare anche la norma comunitaria o nazionale applicata.
	Il fornitore italiano deve registrare la fattura nel registro delle fatture emesse, di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972:

- seguendo l'ordine della numerazione;
- entro 15 giorni.

Le esportazioni “franco valuta”

Oltre all'accordo di “**consignment stock**” sono considerate non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DPR n. 633/1972 “**le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti ...**”.

Di conseguenza, una cessione all'esportazione dovrebbe essere considerata non imponibile se:

- il bene fuoriesce fisicamente dal territorio dello Stato;
- si realizza il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale del bene;
- viene pagato un corrispettivo per l'acquisto del bene.

Ciò è quanto emerge dai documenti di prassi n. 156/1999 e n. 306/2008 in cui l'Ufficio ha chiarito che l'invio dei beni all'estero in assenza di una cessione costituisce una mera esportazione “**franco valuta**”, ovvero una operazione in cui manca uno degli elementi tipici della cessione all'esportazione ex art. 8 del DPR n. 633/1972, nella specie il trasferimento del diritto di proprietà.

Se queste sono le indicazioni possiamo ritenere che in linea di principio le esportazioni “**franco valuta**” non beneficiano del regime di “**non imponibilità**”.

In realtà, giurisprudenza e prassi amministrativa prevedono la seguente eccezione: l'esportazione “**franco valuta**” può godere del beneficio della non imponibilità se i beni sono inviati nel Paese extra UE per essere ceduti successivamente al cliente in forza di un impegno vincolante assunto “**ab origine**” dalle parti contraenti. È questo, infatti, il caso trattato dalla Risoluzione n. 94/E/2013, che come si può vedere presenta, almeno sul piano degli effetti, forti analogie con l'accordo di “**consignment stock**”.

Consignment stock ed esportazioni “franco valuta” non imponibili a confronto

Nel seguente prospetto riepiloghiamo gli aspetti salienti delle operazioni di “**consignment stock**” e delle esportazioni “**franco valuta**” non imponibili.

Tipologia	Effetti IVA
Consignment stock	<p>Al momento dello sdoganamento si è in presenza di una cessione a titolo oneroso dei beni in uscita.</p> <p>Una cessione a titolo oneroso che in forza dell'accordo di “consignment stock” si perfeziona in un secondo momento, ovvero</p>

	<p>quando il bene viene prelevato dal deposito.</p> <p>Con il prelievo del bene dal deposito da parte dell'acquirente si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per qualificare l'operazione come una cessione all'esportazione non imponibile IVA, ex art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972.</p>
<p>Esportazione "franco valuta"</p>	<p>Se i beni vengono inviati in un paese extra UE in regime "franco valuta":</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza trasferimento della proprietà; • per essere successivamente ceduti al cliente non residente in forza di un impegno contrattualmente vincolante assunto "ab origine" dalle parti; • nel presupposto che il fornitore italiano possa considerarsi, al momento del trasporto/spedizione dei beni in territorio estero, obbligato a vendere al cliente non residente i suddetti beni; <p>è possibile ritenere che con il prelievo della merce dal deposito per la consegna al cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si dia esecuzione alla compravendita; • si realizzino le condizioni per qualificare l'operazione come una cessione all'esportazione non imponibile IVA, ex art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972.

Requisiti per considerare non imponibile una esportazione "franco valuta"

Per qualificare non imponibile una esportazione "**franco valuta**":

- la merce deve essere stoccata in un deposito di proprietà dell'operatore nazionale o, in ogni caso, in un deposito in cui il contribuente italiano ne ha la piena disponibilità. È il caso, ad esempio, della presenza di un contratto di locazione appositamente stipulato;
- sin dall'inizio deve sussistere tra le parti un accordo vincolante che obblighi a trasferire la proprietà dei beni al cliente estero in ragione delle sue esigenze produttive/commerciali.

In buona sostanza, nel presupposto che il fornitore italiano risulti obbligato a cedere i beni al cliente estero, già al momento del trasferimento/spedizione nel Paese extra UE è possibile ritenere che all'atto del prelievo dei beni dal deposito per la consegna al cliente estero:

- la compravendita sia avvenuta;
- siano state soddisfatte le condizioni per qualificare l'operazione come una cessione non imponibile, ex art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972;
- si costituisca il plafond di cui all'art. 8, comma 2 del DPR n. 633/1972 nella misura in cui la merce risulta prelevata dall'acquirente e debitamente fatturata dal fornitore.

L'Approfondimento – 2

Novità dalla Legge di Bilancio 2021

di Gianfranco Costa

Come ogni anno la Legge di bilancio viene approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale negli ultimi giorni. E quest'anno non fa la differenza: Gazzetta ufficiale 30/12/2020, Legge 30.12.2020, n. 178.

Varie sono le novità introdotte nei vari ambiti. Vediamo di farne una prima analisi.

Il corpo normativo è sempre copioso ed ai 20 articoli di cui si compone, il maxi-emendamento del Governo ha interessato l'articolo 1 con ben 1150 commi.

NOVITÀ FISCALI

Partiamo dalle novità in campo fiscale proponendo una esposizione tabellare.

Esenzione IRPEF redditi agrari Comma 38	proroga all'anno d'imposta 2021 l'esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola
IVA agevolata su take away e delivery Comma 40	prevede l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio, assimilandolo alla somministrazione anziché al commercio.
Imposta registro minima terreni agricoli Comma 41	per l'anno 2021, non si applica l'imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.
Tassazione dei ristorni Comma 42	modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa

	<p>delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all'atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale. In particolare, la facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l'aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.</p> <p>Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.</p> <p>Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.</p>
<p>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali Commi 44-47</p>	<p>Si introduce un abbattimento dell'IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e

	<p>beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; - ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; - arte, attività e beni culturali. <p>Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.</p>
<p>Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero Comma 48</p>	<p>si prevede a favore dei pensionati italiani all'estero, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del 50% dell'IMU; - la riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti.
<p>Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati Comma 50</p>	<p>consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31/12/2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.</p> <p>Essi possono optare per l'estensione per 5 periodi d'imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati,</p>

	<p>secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.</p>
<p>Riallineamento avviamento Comma 83</p>	<p>estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile e fiscale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019</p>
<p>Incentivi operazioni aggregazione aziendale Commi 233-243</p>	<p>nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021.</p> <p>In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.</p> <p>L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.</p> <p>La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.</p>
<p>Detrazione spese veterinarie Comma 333</p>	<p>eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.</p>
<p>IVA vaccini Covid-19</p>	<p>fino al 31/12/2022, sono esenti dall'imposta sull'IVA, con</p>

<p>Comma 452</p>	<p>riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.</p> <p>Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20/12/2020 al 31/12/2022.</p>
<p>Locazioni brevi</p> <p>Comma 595</p>	<p>a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.</p> <p>Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.</p> <p>Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.</p>
<p>Esenzione 2021 prima rata IMU turismo</p> <p>Commi 599-601</p>	<p>prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle

	<p>colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni; - discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate. <p>L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p>
<p>Bonus locazioni Comma 602</p>	<p>Viene esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.</p> <p>Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un'ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30/4/2021, in luogo dell'originario termine del 31/12/2020</p>
<p>Plastic e sugar tax Commi 1084 e 1085</p>	<p>modifica della disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1/7/2021.</p> <p>Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la</p>

	decorrenza al 1/1/2022.
<p>Lotteria scontrini e cashback</p> <p>Comma 1095 e 1097</p>	<p>modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.</p> <p>Al comma 1097 viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</p>
<p>Semplificazioni fiscali</p> <p>Comma 1102</p>	<p>Semplificazioni fiscali introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; - si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1/1/2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l'esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; - si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

	<ul style="list-style-type: none"> - si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.
<p>Bollo sulle fatture elettroniche</p> <p>Comma 1108</p>	<p>per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.</p>
<p>Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi</p> <p>Commi 1109-1115</p>	<p>Con la modifica al D.Lgs. 127/2015 e al D.Lgs. 417/1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione; - viene differita al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione; - si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
<p>Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni</p> <p>Commi 1122 e 1123</p>	<p>È prorogata la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1/1/2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30/6/2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30/6/2021.</p>
<p>Proroga bonus edilizi</p> <p>Commi 58-60, 76</p>	<p>Prorogati fino al 31/12/2021 i seguenti bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

	<p>esistenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%; - l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017); - il bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili; - il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
<p>Bonus idrico Commi 61-65</p>	<p>Nuovo bonus idrico, pari a euro 1.000, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31/12/2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p> <p>La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente.</p>
<p>Superbonus 110% Commi 66-75</p>	<p>Modificata la disciplina del superbonus 110%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse

	<p>le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;</p> <ul style="list-style-type: none">- viene prevista la proroga della maxi detrazione fino al 30/6/2022 e per gli IACP fino al 31/12/2022. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30/6/2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. Gli IACP possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30/6/2023 se alla data del 31/12/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;- il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;- viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:<ul style="list-style-type: none">o impianti per l'approvvigionamento idrico;o impianti per il gas;o impianti per l'energia elettrica;o impianto di climatizzazione invernale;- viene stabilito che l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati
--	--

	<p>danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30/6/2022 (non più entro il 31/12/2020);</p> <ul style="list-style-type: none">- si riscrive il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 30/6/2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:<ul style="list-style-type: none">o 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;o 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;o 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa;- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
--	---

	<p>- per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell'art. 119 del decreto Rilancio.</p>
<p>Bonus affitti per unità immobiliari residenziali Commi 381-384</p>	<p>Introdotta un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.</p> <p>Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.</p>
<p>Bonus Transizione 4.0 Commi 1051-1067</p>	<p>Prorogati e rafforzati i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31/12/2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30/6/2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). In sintesi: <ul style="list-style-type: none"> o Il primo blocco riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali "non-industria 4.0" effettuati tra

	<p>il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (con coda al 30.06.2022 per “prenotazioni”, cioè ordini e acconti del 20%, entro il 2021): in tal caso spetta un credito d’imposta del:</p> <ul style="list-style-type: none">○ 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali.○ Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile. <p>○ Il secondo gruppo riguarda i medesimi investimenti di cui sopra effettuati tra l’1.1.2022 e il 31.12.2022 (con coda al 30.06.2023 in presenza di “prenotazioni” entro il 2022): il credito di imposta scende al 6% con un tetto di 2 milioni di euro di costo per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali.</p> <p>Gli investimenti di questi primi due blocchi riguardano anche i professionisti, mentre quelli successivi solo le imprese.</p> <p>○ Nel terzo blocco sono compresi i beni materiali «Industria 4.0» acquisiti tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (con coda al 30.06.2022 per “prenotazioni” entro il 2021): il credito di imposta è del</p> <ul style="list-style-type: none">○ 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro;○ 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;○ 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. <p>○ Il quarto blocco è costituito sempre dai beni «Industria 4.0» acquisiti tra il 1.1.2022 e il 31.12.2022 (con coda al 30.06.2023 se vi sono “prenotazioni” entro il 2022): il credito di imposta scende al 40% sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, al 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta al 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.</p> <p>○ Infine, si collocano gli investimenti in software</p>
--	---

	<p>«Industria 4.0» effettuati nell'intero periodo tra il 16.11.2020 e il 31.12.2022 (o entro il 30.06.2023 se vi è "prenotazione" nel 2022): il credito di imposta è pari al 20% su un costo massimo di un milione di euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31/12/2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall'art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187); - del credito d'imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.
<p>Bonus per depuratori acqua Commi 1087-1089</p>	<p>Nuovo credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.</p> <p>I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p> <p>Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad</p>

	<p>un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le persone fisiche non esercenti attività economica: euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare; - per gli altri soggetti: euro 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).</p>
<p>Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro Commi 1098-1100</p>	<p>Intervento sulla disciplina del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del decreto Rilancio, modificando il termine previsto per utilizzare l'agevolazione fiscale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° gennaio al 30/6/2021 e non più per tutto il 2021; - è possibile esercitare l'opzione della cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30/6/2021.

NOVITÀ PER IL LAVORO

Vediamo ora gli interventi in ambito contributivo, sempre adottando una forma tabellare.

<p>Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente Commi 8 e 9</p>	<p>Viene prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020.</p> <p>La detrazione è pari a euro 600 in corrispondenza di un reddito complessivo di euro 28.000 e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a euro 40.000.</p>
---	--

<p>Assunzione di giovani under 35</p> <p>Comma 10</p>	<p>per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.</p> <p>La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Sgravio contributivo per l'assunzione di donne</p> <p>Commi 16-19</p>	<p>Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in</p>

	<p>caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.</p> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).</p> <p>Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti</p> <p>Commi 20-22</p>	<p>prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.</p> <p>Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli

	<p>dell'anno 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. <p>Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.</p>
<p>Rientro al lavoro delle madri lavoratrici Comma 23</p>	<p>per sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.</p>
<p>Congedo paternità Comma 25, 363 e 364</p>	<ul style="list-style-type: none"> - esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale; - elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021; - il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
<p>Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e IAP Comma 33</p>	<p>prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021 l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.</p> <p>Il beneficio consiste nell'esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota IVS e del contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo.</p>

	<p>Sono esclusi dall'agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti</p>
<p>Sgravi contributivi nel settore dilettantistico Commi 34 e 35</p>	<p>prevista l'istituzione di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.</p>
<p>Sospensione versamenti federazioni sportive Commi 36-37</p>	<p>sospensione fino al 28/2/2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24/10/2020.</p> <p>I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30/5/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30/5/2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.</p>

<p>Decontribuzione Sud Commi 161-169</p>	<p>per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>Lo sgravio è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; - al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; - al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. <p>Per il periodo 1/1/2021-30/6/2021, la misura è concessa in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19/3/2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1/7/2021-31/12/2029) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Rinnovo dei contratti a tempo determinato Comma 279</p>	<p>proroga fino al 31/3/2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; - altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.
<p>Proroga CIG Covid Commi 299-303, 305-308, 312-314</p>	<p>prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite)</p>

	<p>devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 1/1/2021 e il 31/3/2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria; - il 1/1/2021 e il 30/6/2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale. <p>Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.</p> <p>I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1/1/2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.</p> <p>Si riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31/3/2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.</p> <p>È concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30/6/2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).</p> <p>tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25/3/2020 e in ogni caso in forza al 1/1/2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).</p>
<p>Blocco dei licenziamenti fino al</p>	<p>esteso fino al 31/3/2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi</p>

<p>31 marzo</p> <p>Commi 309-311</p>	<p>per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).</p> <p>Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile; - in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).
<p>Contratto di espansione interprofessionale</p> <p>Comma 349</p>	<p>Proroga al 2021 l'operatività del contratto di espansione, estendendone l'applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile.</p> <p>Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in</p>

	uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
<p>ISCRO</p> <p>Commi 386-401</p>	<p>Disciplinata l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.</p> <p>L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 800 al mese.</p> <p>La domanda per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.</p> <p>Per poter presentare domanda, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell'anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a euro 8.145; - avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti; - aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a euro 8.145; - essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

	<p>La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.</p>
<p>Lavoratori fragili Commi 481-484</p>	<p>Esteso al periodo dal 1/1/2021 al 28/2/2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia, che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p>
<p>Disposizioni in materia pensionistica Comma 336 e 339</p>	<p>Proroga di Opzione donna e conferma a tutto il 2021 della sperimentazione della cosiddetta Ape sociale.</p> <p>Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1/1/2021, il riconoscimento dei</p>

	<p>periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.</p>
--	---

ALTRI INTERVENTI

<p>Nuova Sabatini Commi 95-96</p>	<p>Semplificazione all'accesso all'agevolazione, estendendo a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000.</p>
<p>Resto al Sud Comma 170</p>	<p>elevata da 45 a 55 anni l'età massima per accedere alla misura agevolativa "Resto al Sud", di cui all'articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017</p>
<p>Proroga crediti d'imposta Comma 171, 230, 609, 610</p>	<ul style="list-style-type: none"> - proroga fino al 31/12/2022 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016; - proroga fino al 31/12/2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro. - Vengono confermati per gli anni 2021 e 2022:

	<ul style="list-style-type: none"> ○ il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608); ○ il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici; ○ il credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.
<p>Nuove attività nelle ZES Commi 173-176</p>	<p>A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.</p>
<p>Garanzia SACE Commi 206, 208-2018</p>	<p>Proroga al 30/6/2021 l'operatività della Garanzia Italia ed estendono l'ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle cessioni dei crediti <i>pro soluto</i>; - ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.
<p>Fondo garanzia PMI Commi 244, 216, 217,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - proroga al 30/6/2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità, prevedendo, al contempo, che dal

<p>218</p>	<p>1/3/2021 e fino al 30/6/2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - i finanziamenti fino a euro 30.000 garantiti al 100% dal Fondo previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. <ul style="list-style-type: none"> o il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. - modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. - si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30/6/2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all'articolo 56 del decreto Cura Italia e all'intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.
<p>Credito d'imposta per</p>	<p>istituito un credito d'imposta per le perdite derivanti da</p>

<p>minusvalenze realizzate in PIR PMI</p> <p>Commi 219-226</p>	<p>specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.</p> <p>Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1/1/2021 per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.</p>
<p>Proroga moratoria PMI</p> <p>Commi 248-254</p>	<p>Proroga al 30/6/2021 della moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).</p> <p>Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31/1/2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31/3/2021.</p> <p>Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31/1/2021.</p>
<p>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</p> <p>Commi 263-264</p>	<p>Modificate e prorogate fino al 30/6/2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto Rilancio.</p> <p>Le novità riguardano, in particolare, il credito d'imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.</p> <p>Per quanto riguarda il credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione</p>

	<p>successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30/11/2021, ferma restando la data d'inizio.</p> <p>Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021.</p> <p>La proroga non riguarda il credito d'imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30/12/2020.</p>
<p>Incentivi auto bassa emissione CO2</p> <p>Commi 652-656, 657, 691, 692</p>	<p>- Confermato per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> o per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1/1/2011, ed a euro 1.000 in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a euro 50.000 al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021; o per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a euro 1.500. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30/6/2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1/1/2011 ed il

	<p>contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di euro 2.000 e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a euro 40.000 al netto dell'IVA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributo statale per l'acquisto, dal 1/1/2021 e fino al 30/6/2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da euro 1.200 a 8.000 nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di euro 800 e fino a euro 6.400. - si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018. - Incremento delle risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4/5/2020 al 2/11/2020.
<p>Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici Comma 77</p>	<p>Contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31/12/2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L'incentivo è pari al 40% del prezzo d'acquisto ed è concesso per l'acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a euro 30.000 al netto dell'IVA e di</p>

	potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW.
Bonus bebè Comma 362	Rinnovo per il 2021 l'assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.
Sostegno alle madri con figli disabili Comma 365	Viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Card cultura 18 anni Comma 576	autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l'assegnazione della card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, mentre al comma 611 si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.
Bonus TV 4.0 Commi 614-615	100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici Comma 612	un voucher aggiuntivo di 100 euro per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l'acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020

<p>Kit digitalizzazione Commi 623-625</p>	<p>concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a euro 20.000, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.</p> <p>Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>Sospensione scadenza vaglia cambiari Comma 207</p>	<p>sospesi fino al 31/1/2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1/9/2020 al 31/12/2021.</p>
<p>Riduzione di capitale delle società Comma 266</p>	<p>sostituendo l'articolo 6 del decreto Liquidità, dispone che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</p> <p>Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del</p>

	<p>capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio</p>
--	--

L'Approfondimento – 3

La fiscalità delle opere d'arte

di Federico Camani

PREMESSA

Con l'intento di analizzare da vicino il mondo dell'arte e, più specificatamente, il regime impositivo della compravendita di opere, si è voluto fare chiarezza sui vari aspetti fiscali che caratterizzano tale realtà. Se da un lato vi è un'intensa attività di compravendita da parte di artisti, ideatori, creatori e produttori, dall'altro vi è sicuramente una platea di soggetti pronta ad acquistare (e rivendere o conservare) le opere "raccolte" dal mercato.

Dall'imprenditore abituale o mercante d'arte, allo speculatore occasionale e, per finire, al collezionista privato, analizziamo nel dettaglio gli aspetti fiscali che caratterizzano l'attività di tali soggetti, con l'intento di chiarire e individuare le differenze, anche organizzative, che li contraddistinguono.

OGGETTO D'ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE: DEFINIZIONI

Per ricercare la definizione di opera d'arte, di antiquariato o da collezione, la dottrina fa riferimento alle definizioni contenute nella Tabella prevista dall'articolo 36, D.L. 41/1995. In particolare, la medesima Tabella classifica gli oggetti d'arte in quadri "collage" e quadretti simili, incisioni, stampe e litografie originali, opere marginali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, arazzi e tappeti murali, esemplari unici di ceramica, smalti su rame e fotografie eseguite dall'artista. Dopodiché la classificazione procede con gli oggetti da collezione quali francobolli, marche da bollo, marche postali nonché collezioni di esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia e di anatomia, per finire con gli oggetti di antiquariato quali beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età.

LA CESSIONE DELL'OPERA D'ARTE: ASPETTI FISCALI

Partendo dal presupposto che la cessione di opere d'arte, di antiquariato o da collezione rientra nella normativa IVA avente ad oggetto "il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione", resta da esaminare se tale attività,

esercitata dal suo stesso autore, possa essere considerata abituale (e, quindi, svolta sotto forma di arte o professione) oppure occasionale.

È bene chiarire che l'occasionalità dell'attività svolta ovvero l'esercizio in forma non continuativa né duratura di un'attività autonoma, priva di qualsiasi vincolo di subordinazione, rientra tra le categorie di redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), TUIR, per il quale:

- non vige l'obbligo di apertura della partita IVA né di assoggettare il compenso ad IVA;
- in caso di committente soggetto passivo d'imposta, il cedente ha l'obbligo di applicazione della ritenuta al 20%;
- in caso di percezione di redditi occasionali fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro in ciascun anno solare, il cedente è obbligato all'iscrizione alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 44, comma 2, D.L. 269/2003;
- il reddito così prodotto, inferiore o superiore alla predetta soglia, va iscritto nel quadro RL del Modello Redditi o quadro D del Modello 730 ovvero assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF.

Esclusa l'occasionalità dell'attività svolta e considerando, invece, l'abitudine della stessa, va necessariamente rilevato se i redditi prodotti possano essere ricondotti a redditi derivanti da attività di lavoro autonomo oppure da utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno. In tal senso, l'articolo 53, comma 1, TUIR, specifica che "sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo..."; il comma 2 del medesimo articolo specifica, invece, che "sono inoltre redditi di lavoro autonomo... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".

La distinzione da effettuare è rilevante se si considera che, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, "i redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione

forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni". Di fatto, è evidente che, qualora il costo dell'opera sia irrilevante o comunque sufficientemente minore rispetto al prezzo di vendita della stessa, il calcolo del reddito effettuato ai sensi dell'articolo 54, comma 8, sia molto più conveniente rispetto a quello tradizionale, sia da un punto di vista fiscale sia da un punto di vista previdenziale, non prevedendo il medesimo l'iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS. Inoltre, è doveroso specificare che la cessione del bene fisico tangibile (in questo caso, l'opera d'arte) deve essere necessariamente scissa dal trasferimento dei diritti patrimoniali ad esso collegati. A significare che, mentre la cessione del bene rientra nell'attività di lavoro autonomo, il trasferimento dei diritti patrimoniali insigniti all'opera (la c.d. paternità dell'opera) avviene con la possibilità di godere dei frutti e dell'utilizzo dell'opera stessa, come nel caso della riproduzione su poster o su libri e la pubblicazione di un dipinto più o meno celebre (c.d. copyright).

Dal punto di vista fiscale, l'attività di lavoro autonomo svolta con continuità e abitudine deve essere necessariamente ricondotta alla fattispecie di cui all'articolo 53, comma 1, TUIR, secondo il quale:

- il reddito dev'essere assoggettato a imposizione progressiva IRPEF, nel rispetto del principio di cassa (quadro RE del modello Redditi);
- a fronte dei compensi percepiti, è ammessa la deduzione delle spese inerenti sostenute per la produzione dell'opera;
- Vi è l'obbligo di apertura di attività ai fini IVA;
- salva la possibilità di accedere al regime forfettario ex articolo 1, commi 54 - 89, Legge 190/2014, il compenso dev'essere assoggettato a IVA;
- in caso di committente partita IVA, si ha l'obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte 20% (articolo 25, D.P.R. 600/1973), salvo applicazione del regime forfettario;
- sorge l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.

Dunque, fatta eccezione per le implicazioni sul regime impositivo indiretto (come nel caso di redditi da utilizzazione di opere dell'ingegno per i quali è prevista la deduzione forfettaria del 25%) e sul regime contributivo (esenzione dall'iscrizione alla gestione separata dell'INPS per le categorie di redditi di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b)), non vi sono ulteriori differenze in termini di imposizione diretta (IRPEF) fra cessione di opere d'arte da parte di artisti abituali od occasionali.

IL CASO DEL MERCANTE D'ARTE

Nel caso in cui l'opera d'arte venga successivamente rivenduta da parte di un soggetto diverso dall'autore quale un imprenditore abituale, uno speculatore occasionale o un mero collezionista privato, si devono tenere in considerazione ulteriori aspetti fiscali.

Nel caso in cui il soggetto cedente sia un imprenditore abituale, dobbiamo considerare:

- la denotazione imprenditoriale e commerciale dell'attività svolta in modo professionale ovvero organizzata e volta allo scambio di beni o servizi, sempre avendo quale ultimo fine il lucro;
- l'abitudine dell'attività svolta e l'esclusività della stessa.

In questa fattispecie, lo svolgimento di un'attività professionale in forma ripetitiva e sistematica richiede l'espletamento di tutti gli ordinari adempimenti fiscali e previdenziali legati alle imposte dirette e indirette, in particolare IRPEF e IVA (salvo applicazione del regime forfettario) nonché INPS.

La definizione di imprenditore abituale, nonché di mercante d'arte, trova fondamento nella risoluzione n. 21/E/2004 dell'Agenzia delle Entrate con cui si è avuto modo di chiarire che lo svolgimento di un'attività collegata con la figura dell'imprenditore commerciale (abitudine ed esclusività della stessa) non richiede necessariamente un numero minimo di beni strumentali, né di ingenti risorse finanziarie o di personale subordinato, bensì è fondamentale che al mero svolgimento dell'attività commerciale si accompagnino la regolarità e la non occasionalità dell'attività stessa. Ai fini fiscali, quindi, la qualifica di mercante d'arte (o imprenditore abituale) prescinde dal mero requisito organizzativo, di per sé non rilevante, e si rifà all'abitudine e all'esclusività dell'attività esercitata, svolta al fine di ottenere lucro.

A mero titolo esemplificativo, l'attività di intermediazione e cessione di beni, ovvero di opere d'arte, svolta anche su piattaforme online, è attività d'impresa solo ed esclusivamente quando vi siano numerose transazioni anche su piattaforme telematiche e senza scambio di corrispondenza, preordinate al perseguimento di un profitto, non necessariamente in denaro, ma eventualmente anche in natura. L'abitudine e l'esclusività dell'attività svolta si ricollega, dunque, alla figura dell'imprenditore abituale ovvero del mercante d'arte.

Da un punto di vista reddituale, le opere d'arte così commercializzate o rivendute devono essere trattate alla stregua di:

- beni merce, come nel caso delle imprese di settore: tali opere non subiscono alcun processo di ammortamento ma possono essere assoggettate a svalutazione diretta per riduzione del proprio valore di mercato. Le stesse opere sono iscritte tra le rimanenze come “beni merce” e la loro variazione concorre ordinariamente alla formazione del reddito d’impresa ex articolo 92, TUIR; i beni merce sono quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa;
- beni patrimonio, nel caso delle imprese non di settore. Tali opere vanno necessariamente iscritte tra le immobilizzazioni materiali che, tuttavia, non perdono valore nel tempo e non possono subire alcun processo di ammortamento, non rappresentando le stesse beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.

D’altro canto, non potrebbe trattarsi di beni strumentali e funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa, in quanto da essi non deriverebbero ricavi o proventi che concorrerebbero a formare il reddito d’impresa.

LO SPECULATORE OCCASIONALE

La figura dello speculatore occasionale, seppur soggetta alla medesima imposizione fiscale e contributiva, rappresenta una via alternativa a quella che può essere la figura del mercante d’arte. Alla speculazione occasionale vengono spesso ricondotte le attività o pluralità di atti dei soggetti non ancora organizzati dal punto di vista imprenditoriale, quali quelle dei soggetti che speculano “per arrotondare”, o dei soggetti che compravendono occasionalmente, anche e sempre più su siti di annunci, con l’intento di ottenere un introito dalla compravendita delle opere d’arte.

Pur in assenza di organizzazione imprenditoriale, di sistematicità, di abitualità e di esclusività, lo speculatore occasionale è caratterizzato dallo stesso intento commerciale dell’imprenditore abituale (o mercante d’arte): si deve fare riferimento, quindi, all’insieme di azioni poste in essere che sfociano, poi, nella compravendita delle opere.

Lo spirito imprenditoriale (o, meglio, commerciale, volendo fare riferimento all’attività di intermediazione dei beni di cui all’articolo 2195, cod. civ.) del soggetto è, in questo caso, evidente e differisce dalla fattispecie precedentemente descritta solo per l’occasionalità, sporadicità e non abitudinarietà - esclusività della propria attività. Come chiarito dalla

risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01718/2019, tuttavia, il carattere dell'occasionalità spesso richiede complesse analisi volte alla ricostruzione di un'attività che, pur se sporadica, è sempre finalizzata e preordinata all'ottenimento di un reddito.

Molto utile, al fine di individuare concettualmente la figura dello speculatore occasionale, è l'esempio di un contribuente "appassionato" del '600 emiliano che, una tantum, acquista un dipinto a soggetto religioso di pregio; lo stesso, approfittando del prezzo particolarmente conveniente, con il mero intento di rivenderlo ad altri collezionisti o mediante l'ausilio di soggetti terzi (case d'asta o intermediari), non potrebbe che essere considerato "speculatore", indipendentemente dalla frequenza con la quale approfitta delle condizioni di mercato particolarmente favorevoli.

Ciò premesso, l'attività commerciale svolta con occasionalità ricade nell'assoggettamento a imposizione IRPEF dei redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lett. i), TUIR. Nel computo del reddito diverso, la determinazione dell'imponibile tassabile dev'essere effettuata scomputando dal ricavo di vendita non solo il costo di acquisto del bene, ma anche tutti i costi "inerenti" alla produzione del reddito (articolo 71, comma 2, TUIR), ossia quelli connessi con l'intermediazione, il restauro, la pubblicizzazione della vendita, l'assicurazione, l'ottenimento di perizie e valutazioni estimative da parte di esperti e tutte le altre spese che incrementino il "costo fiscale" del bene. In questo caso, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto contabile ove indicare, per ogni cessione, le spese inerenti all'operazione. Lo stesso deve seguire il principio di cassa, ovvero nel caso in cui i compensi per le cessioni dei beni non siano interamente incassati nell'anno, i costi deducibili sono solo quelli proporzionali ai corrispettivi incassati.

IL COLLEZIONISTA PRIVATO

Il collezionista privato è colui che acquista e, occasionalmente, cede opere d'arte con il fine esclusivo di arricchire, per mero fine di godimento, la propria collezione e circondarsi del bello. Trattasi di arricchimento personale ma non patrimoniale.

La figura del collezionista privato, alquanto particolare, è caratterizzata dai seguenti aspetti:

- la cessione dell'opera d'arte è finalizzata alla mera dismissione patrimoniale; è questo il caso del soggetto che si trasferisce e vende il mobilio d'epoca della

propria residenza o del soggetto che, erede di un collezionista, è totalmente disinteressato alla prosecuzione della collezione artistica;

- la vendita è stata preceduta da un atto di acquisto non originariamente preordinato alla successiva cessione; l'intento speculativo, per quanto si possa indagare sulla volontà del soggetto cedente, non può certamente essere riscontrato nel soggetto che abbellisce la propria abitazione con dipinti e mobili d'epoca o di *design* con il solo fine di goderne la bellezza e si trova, sporadicamente, a dismetterne una parte;
- l'acquisto non è avvenuto usufruendo di risorse finanziarie altrui (finanziamento bancario), specificamente utilizzate con l'intento di poter cedere il bene entro un periodo di tempo predeterminato, ricavandone un vantaggio economico superiore rispetto al costo degli interessi passivi sostenuto;
- il periodo di detenzione dell'opera è "significativo": ciò significa che il lasso temporale intercorrente tra l'atto di acquisto e la cessione dell'opera non deve lasciar adito a dubbi sull'assenza di volontà, da parte del collezionista, di aver acquistato l'opera, magari favorito dall'andamento del mercato o volendo "puntare" su un artista emergente, con il fine ultimo di ricavarne una plusvalenza dalla successiva cessione; più è "ampio" l'arco temporale intercorrente tra l'acquisto e la successiva cessione, più dovrebbe essere evidente l'assenza di qualsiasi finalità speculativa, ove l'acquisto è un mero atto prodromico alla successiva cessione;
- l'assoluta non-commercialità dell'attività (sempre che vi sia una pluralità di atti): questo requisito, ove vi sia occasionalità negli atti dispositivi delle opere d'arte, può essere facilmente riscontrato ove non vi sia alcuna sistematicità e regolarità negli atti e il soggetto dismetta uno o più beni, anche di valore considerevoli, addirittura senza alcun lucro, con il solo fine di ottenere liquidità, ovvero finanza immediata.

Per quanto simili, la figura del collezionista privato si distingue da quella dello speculatore occasionale in quanto il primo, nonostante cerchi sempre di realizzare un profitto sull'opera ceduta, non persegue fini lucrativi fini a se stessi né acquista il bene con lo scopo di realizzarli.

Detto ciò, dal punto di vista fiscale i proventi derivanti dalla vendita (o dismissione) di opere d'arte di un collezionista privato non rientrano nelle categorie reddituali previste dal

TUIR, con la conseguenza che il lucro ottenuto non può considerarsi fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette e indirette. Così facendo, l'atto di dismissione sfugge quindi dalla potestà impositiva e l'eventuale plusvalenza realizzata non può essere assoggettata all' IRPEF. L'eventuale processo di accertamento, tenuto conto dello spirito commerciale che tipicizza l'imprenditore o lo speculatore occasionale, deve fare riferimento allo scopo perseguito attraverso la cessione delle opere: l'intento "lucrativo" perseguito dal collezionista privato che trae, comunque, il massimo beneficio economico dalla cessione dell'opera, deve essere eventualmente indagato sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ovvero su indizi al fine di determinare l'intenzionalità affaristica del soggetto e la sua riconduzione, eventuale, alla figura dell'imprenditore o speculatore occasionale. L'assenza di presunzioni o indizi, mantiene il collezionista provato nella sua sfera non imprenditoriale, i cui redditi non possono essere assoggettati a tassazione IRPEF.

L'angolo Informatico

I nuovi XML

di Daniele Ziantoni

Come noto a partire dal 01.01.21 sono stati introdotti nuovi codici inerenti la natura IVA delle operazioni poste in essere e nuovi tipologie di documenti che identificano l'operazione.

Forniremo prima un breve riepilogo delle tipologia di documenti ora disponibili e delle nuove natura iva, dopodiché analizzeremo alcune situazioni operative in cui ci si può trovare in sede di registrazione contabile e su come "intercettare" questi errori.

Nuove tipologie documento (TD)

Sigla documento	Descrizione	Nuovo
TD01	fattura	
TD02	acconto/anticipo su fattura	
TD03	acconto/anticipo su parcella	
TD04	nota di credito	
TD05	nota di debito	
TD06	parcella	
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	New
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	New
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	New
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	New

TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)	New
TD21	autofattura per splafonamento	New
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	New
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)	
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	New

L'introduzione di questi codici, in particolare da TD 17 a TD19 consentirà di uniformare il flusso di informazioni digitalizzando anche le fatture di reverse.

In questo modo anche le fatture "compensative" derivanti dal reverse, potranno essere digitalizzate e seguire lo stesso flusso delle fatture emesse e permettendo, quindi, di uniformare gli archivi.

A nostro avviso si consiglia di contattare l'assistenza dei gestionali per capire come gestire l'emissione delle fatture compensative così che anche questi documenti possano essere caricati negli archivi digitali.

Nuovi Codici Natura

In sostanza hanno "ampliato" i codici natura N2 ed N6 permettendo di dettagliare

Natura	Descrizione	Nuovo
N1	Operazioni escluse ex art. 15	
N2.1	Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies	NEW
N2.2	Operazioni non soggette – altri casi	NEW
N3.1	Operazioni non imponibili – esportazioni	NEW

N3.2	Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie	NEW
N3.3	Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino	NEW
N3.4	Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	NEW
N3.5	Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento	NEW
N3.6	Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	NEW
N4	Operazioni esenti	
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura	
N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero	NEW
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro	NEW
N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile	NEW
N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati	NEW
N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari	NEW
N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici	NEW
N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi	NEW
N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico	NEW
N6.9	Inversione contabile – altri casi	NEW
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)	

Anche qui, viene data la possibilità di ampliare il dettaglio delle operazioni, consentendo sì all'Agenzia un più accurato controllo, ma anche ai contribuenti un maggior grado di dettaglio nel proprio gestionale.

Già da inizio anno i vari programmi di fatturazione si sono aggiornati, ma ai professionisti viene richiesto una maggiore attenzione. In particolare ci si riferisce ai codici Iva riferiti alle operazioni in reverse.

Si dovrà porre molta attenzione alle fatture ricevute così da verificare che combaci con l'operazione effettiva. Qualora il dettaglio non corrisponda si dovrà necessariamente emettere Nota di Credito a storno con corretta ri-emissione del documento.

Questo perché in sede di controllo della dichiarazione, il fisco incrocerà i dati con quelli provenienti dalle fatture.

Un consiglio operativo è quello di sfruttare (in sede di registrazione) il visualizzatore di documento, **preferibilmente mediante l'uso di un doppio schermo**.

In questo modo l'operatore visionerà il dettaglio IVA del documento e risconterà subito eventuali errori.

Per i clienti che effettuano operazioni particolari appunto esenti o in reverse, molti software inseriscono a fianco di ogni descrizione IVA anche il campo natura corrispondente.

Il nuovo tracciato XML dei corrispettivi

E' stato introdotto un nuovo formato XML per l'emissione degli scontrini fiscali. Inizialmente questo formato doveva essere dismesso a partire dal 01.01.21 ma a seguito dell'approvazione della finanziaria l'adeguamento è slittato al 01.04.2021.

Al momento della sua entrata in vigore, il vecchio tracciato non sarà più utilizzabile e pertanto questi corrispettivi non potranno essere trasmessi e dovranno, quindi, **necessariamente essere caricati manualmente nel cassetto fiscale**.

Il formato XML 7.0 porta alcune migliorie tra le quali segnaliamo:

- Nuove modalità di vendita tramite tessere pre-pagate e giftcard e Ticket;
- Gestione dello scontrino non riscosso a cui farà seguito eventuale fattura elettronica
- Gestione degli acconti per l'acquisto di prodotti;
- Gestione degli omaggi;
- Nuovo layout dello scontrino

Per quanto concerne la c.d. lotteria degli scontrini, in sintesi gli esercenti hanno:

- l'obbligo dell'adeguamento;
- la facoltà (e non l'obbligo) di accettare o non accettare da parte dei clienti l'inserimento del numero della lotteria;
- non sono previste sanzioni se si rifiutano;
- se si rifiutano i clienti possono comunicare il rifiuto all'Agenzia delle Entrate in una apposita sezione del portale lotteria scontrini;
- l'Agenzia delle Entrate comunicherà alla Guardia di Finanza gli esercenti che hanno rifiutato per eventuali verifiche.

Va da se che per gli esercenti questo può rappresentare una migliore opportunità commerciale dove l'acquirente potrebbe preferire punti vendita diversi oppure il punto fisico rispetto allo shop online.

Conclusioni

Queste implementazioni dovrebbero essere viste non come una complicazione della normale operatività, ma come un'occasione per avere a disposizione degli strumenti uguali per tutti i contribuenti che consentano un più accurato e veloce controllo; e che consentono, una volta superati i primi ostacoli di adattamento, un risparmio di tempo e risorse.

Le prossime scadenze



14 gennaio 2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – CENTRI STORICI

Fino al 14.1.2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza Covid-19.

18 gennaio 2021

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi.

LIQUIDAZIONE IVA

Termine per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito per i contribuenti mensili.

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione separata da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

INPS – GESTIONE EX- ENPALS

Le aziende nel settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento mediante modello F24 dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

INPS - AGRICOLTURA

I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4° rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2020.

SOSPENSIONI COVID-19

Termine di versamento della 1° rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

20 gennaio 2021

IVA – OPERATORI COMMERCIALI EXTRACOMUNITARI

Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici devono trasmettere in via telematica mediante il portale Moss la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestualmente effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni

IMPOSTA DI BOLLO – FATTURA ELETTRONICA

Termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2020.
